

COMPOSIZIONE TRIENNIO 1998-2001
DPCM 17 marzo 1998

Presidente: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pro tempore

Componenti:

- Sen. Ernesto MAGGI;
 - Sen. Palmiro UCCHIELLI;
 - On. Pietro CAROTTI;
 - On. Paolo MAMMOLA;
 - Avv. Ignazio Francesco CARAMAZZA, Avvocato dello Stato;
 - Dott. Giuseppe SEVERINI, Consigliere di Stato;
 - Dott. Gaetano D'AURIA, Consigliere della Corte dei Conti;
 - Prof. C. Massimo BIANCA, Ordinario di Diritto Civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
 - Prof. Marcello CLARICH, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università di Siena;
 - Prof. Andrea PISANESCHI, Straordinario di Diritto Pubblico presso l'Università di Siena;
 - Prof. Giulio VESPERINI, Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università della Tuscia di Viterbo;
 - Dott.ssa Anna GARGANO, Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Dott. Giovanni CALOSSO, Dirigente Generale dell'Istituto nazionale di Statistica;
 - Dott.ssa Pia MARCONI, Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Dott. Giorgio TINO, Dirigente Generale del Ministero delle Finanze.
- Con D.P.C.M. in data 12 giugno 1998, la composizione della Commissione è stata integrata con il Consigliere di Cassazione Dott. Giancarlo CAPALDO.
In data 17 novembre 1998, è stato confermato Vice Presidente della Commissione (ex art.2 del regolamento interno) l'Avv. Ignazio Francesco CARAMAZZA.

COMPOSIZIONE TRIENNIO 2002-2005

**DPCM 24 maggio 2002 (integrato con DPCM 8 novembre 2002 e
DPCM 29 novembre 2002)**

Presidente: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
pro tempore

Componenti:

- Sen. Aleandro LONGHI;
- Sen. Ida DENTAMARO;
- On. Pierantonio ZANETTIN;
- On. Giorgio CONTE;
- Avv. Ignazio Francesco CARAMAZZA, Vice Avvocato Generale dello Stato, con funzioni di

Vicepresidente della Commissione;

- Prof. Dott. Luigi COSSU, Presidente di sezione del TAR Lazio;
- Dott. Giorgio PUTTI, Consigliere della Corte dei Conti;
- Dott. Achille MELONCELLI, Consigliere di Cassazione;
- Prof. Cesare Massimo BIANCA, Ordinario di Diritto Civile presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma;
- Prof. Aldo SANDULLI, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli studi di Urbino;
- Prof. Claudio FRANCHINI, Ordinario di Diritto Pubblico presso l'Università degli studi di Roma

Tor Vergata;

- Prof. Giulio VESPERINI, Straordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli studi di Viterbo – La Tuscia;
- Dott. Ferruccio SEPE, Dirigente di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Dott. Alberto STANCANELLI, Dirigente di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Dott. Antonio BIGI, Dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Dott.ssa Barbara TORRICE, Dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.P.C.M. 8 novembre 2002 il Dott. Antonio NADDEO, dirigente di prima fascia del ruolo unico dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato componente, in sostituzione del Dott. Alberto STANCANELLI dimissionario.

Con D.P.C.M. 29 novembre 2002, il Sen. Luciano MODICA è stato nominato componente, in sostituzione del Sen. Aleandro LONGHI, dimissionario.

COMPOSIZIONE TRIENNIO 2005-2008

**DPCM 15 luglio 2005 (integrato con DPCM 22 settembre 2006, con
DPCM 3 agosto 2007 e con DPCM 23 novembre 2007)**

Presidente:

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pro tempore, con funzioni di Presidente della Commissione.

Componenti:

- Sen. Luciano MAGNALBÒ;

- Sen. Luciano MODICA;

- On. Gianclaudio BRESSA;

- On. Pierantonio ZANETTIN;

- Cons. Gianpiero Paolo CIRILLO, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri di supporto organizzativo per il funzionamento

della Commissione, membro di diritto;

- Cons. Tommaso ALIBRANDI, Presidente di sezione del Consiglio di Stato;

- Avv. Ignazio Francesco CARAMAZZA, Vice Avvocato generale dello Stato, con funzioni di vice

Presidente della Commissione;

- Dott. Salvatore RUSSO, Presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore;

- Cons. Giorgio PUTTI, Consigliere della Corte dei conti;

- Prof. Claudio FRANCHINI, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli

Studi di Roma Tor Vergata;

- Prof. Carlo COLAPIETRO, Ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di

Roma Tre;

- Dott.ssa Barbara TORRICE, Dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa.

A seguito di fine legislatura, con DPCM 22 settembre 2006, la composizione è stata così modificata:

- Cons. Luigi GALLUCCI, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura

della Presidenza del Consiglio dei Ministri di supporto organizzativo per il funzionamento della

Commissione, membro di diritto;

- Sen. Emilio Nicola BUCCICO;

- Sen. Edoardo POLLASTRI;
- On. Fabio BARBATELLA;
- On. Giancarlo TAURINI.

Da ultimo, la Commissione è stata ricostituita, per la durata di un triennio, con d.P.C.M. 28 agosto 2008 e d.P.C.M. 27 marzo 2009, ed è composta dai seguenti nominativi:

- Dr. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione;
- Sen. Gennaro Coronella, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- Sen. Gerardo D'Ambrosio, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- On. Daniela Sbrollini, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- On. Roberto Speciale, componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- Cons. Salvatore Giacchetti, presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Avv. Ignazio Francesco Caramazza, avvocato generale dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- Cons. Ivan De Musso, consigliere della Corte dei conti, componente designato dal Consiglio dei Presidenza della Corte dei Conti;
- Dr. Marco Mancini, magistrato ordinario, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura (d.P.C.M. 27 marzo 2009);
- Prof. Carlo Colapietro, docente ordinario di Diritto costituzionale della facoltà di Scienze Politiche presso l'Università Roma 3, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Prof. Claudio Franchini, professore di diritto amministrativo, direttore del Dipartimento di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Dr.ssa Barbara Torrice, dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Cons. Diana Agosti, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri di supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto.

3. La struttura di supporto ai lavori della Commissione: il Dipartimento per il Coordinamento amministrativo

L'art. 3, comma 1, del Regolamento interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, stabilisce che il supporto all'attività della Commissione è fornito dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Dipartimento fornisce un valido e prezioso supporto tecnico amministrativo all'organismo. Provvede, secondo l'art. 3, comma 2, del Regolamento interno, al coordinamento degli esperti, alla predisposizione di tutti gli elementi necessari per le attività e le deliberazioni della Commissione, all'organizzazione dell'archivio dei regolamenti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 184 del 2006, al servizio di segreteria delle sedute della Commissione, alla massimizzazione delle deliberazioni, nonché allo svolgimento di ogni altra attività ad esso demandata da quest'ultima, tra le quali la predisposizione dello schema di relazione annuale al Parlamento sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Non meno importante è l'attività editoriale che il Dipartimento svolge ormai costantemente, pubblicando annualmente volumi dedicati all' "Accesso ai documenti amministrativi", oltre ai relativi supplementi quadrimestrali.

In occasione dei vent'anni dalla legge 241 del 1990 e dalla istituzione della Commissione, il Dipartimento ha curato, su impulso della Commissione medesima, la pubblicazione di un volume speciale, ulteriore rispetto al consueto volume annuale ed al massimario delle pronunce della Commissione, contenente tutta la normativa vigente in materia di accesso. Il volume, che rappresenta un compendio utile agli addetti ai lavori ed al cittadino che debba orientarsi in merito ai suoi diritti e agli strumenti di tutela che l'ordinamento riconosce, è stato distribuito in occasione della manifestazione del FORUMPA 2010, realizzata nel mese di maggio presso la Fiera di Roma.

Nel corso del 2010, il Dipartimento ha svolto la sua attività secondo le modalità informatiche avviate alla fine del 2009, consentendo una maggiore celerità ai lavori della Commissione ed un notevole risparmio dei costi dell'amministrazione, connesso alla pressocchè completa abolizione della documentazione cartacea attinente a ciascuna adunanza.

Grazie all'innovazione posta in essere, infatti, le riunioni plenarie della Commissione si svolgono in modalità informatizzata presso la Sala della Biblioteca Chigiana, mediante la consultazione di un "faldone virtuale" in formato elettronico presso le postazioni informatiche messe a disposizione di ciascun componente.

Nel mese di novembre, come citato nel paragrafo 1 della presente Relazione, il Dipartimento ha altresì collaborato alla realizzazione, curata dall'Università degli Studi di "Roma Tre", di un convegno commemorativo dei vent'anni della legge n. 241 del 1990 e della Commissione per l'accesso.


Infine, nel corso del 2010, è stata completata la realizzazione del sito internet, nell'ambito della Presidenza, interamente dedicato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il sito raccoglie, anzitutto, tutto ciò che riguarda l'attività della Commissione. Collegandosi all'indirizzo www.commissioneaccesso.it è infatti possibile seguire i lavori della Commissione e le sedute, nonché consultare le pubblicazioni e la giurisprudenza e la normativa in materia di accesso.

Mediante il sito, ciascun cittadino e le amministrazioni coinvolte vengono a conoscenza, in tempo reale, delle convocazioni di ogni seduta plenaria e possono pertanto seguire l'iter delle relative richieste di parere e dei ricorsi presentati.

D'altra parte, in occasione di ogni adunanza è predisposto prontamente un comunicato stampa che riassume gli esiti delle decisioni e dei pareri più rilevanti. Il successo dell'iniziativa è confermato dall'elevato numero di visitatori e di accessi. Nell'immagine qui sotto, si può osservare il riepilogo dei dati registrati nel corso dell'anno.

Figura 1: accessi al sito della Commissione anno 2010



Dal grafico si evidenzia un dato sorprendente: gli accessi al sito web della Commissione sono, mensilmente, decine di migliaia e le visite - e cioè le esplorazioni più approfondite nella navigazione del sito - sono più di mille ogni mese.

Il trend di interesse, superato oramai l'anno di utilizzo, può dirsi costante.

4. Sintesi sul ruolo e sull'attività della Commissione dal 2006 al 2010

Il 2010 ha confermato la crescente propensione all'aumento dei lavori della Commissione per l'accesso. Nel 2010, si sono, infatti, tenute 16 adunanze plenarie, con costante incremento rispetto alle 15 riunioni del 2009, alle 13 del 2008, alle 12 del 2007 e alle 7 del 2006.


In particolare, nel corso dell'anno 2010, la Commissione si è riunita in adunanza plenaria nei giorni: 12 gennaio 2010; 2 febbraio 2010; 23 febbraio 2010; 16 marzo 2010; 13 aprile 2010; 4 maggio 2010; 25 maggio 2010; 17 giugno 2010; 6 luglio 2010; 20 luglio 2010; 14 settembre 2010; 28 settembre 2010; 12 ottobre 2010; 26 ottobre 2010; 16 novembre 2010; 14 dicembre 2010.

Il grafico di cui alla **Figura 2** evidenzia nel dettaglio la forte crescita delle attività della Commissione rispetto ai precedenti anni.

Partendo dal 2006 - anno nel quale si è aggiunta, alle originarie funzioni consultive della Commissione anche l'attività giustiziale di decisione dei ricorsi avverso i dinieghi di accesso delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato - si nota un costante e sempre crescente incremento dei ricorsi, mentre i pareri, in crescita fino al 2007, assumono poi un andamento altalenante, che li vede decrescere nel 2008 (sono state infatti 141 richieste di parere contro le 194 del 2007), per poi crescere nuovamente nel 2009 (le richieste di parere sono state 197) e quindi decrescere nuovamente nel 2010 (144 richieste di parere).

La decrescita dei pareri è da attribuirsi in parte al potenziamento del Sito Internet della Commissione, arricchito con l'inserimento oltre al massimario della Commissione anche delle principali pronunce del Consiglio di Stato e dei TAR in materia d'accesso e in parte alla continua e attenta opera di informazione e consulenza - diretta sia ai cittadini che alle amministrazioni - svolta dalla Struttura di supporto attraverso la linea telefonica di *front line* (06/67796700) dedicata alla Commissione all'accesso.

Accanto alla tendenziale stabilità delle richieste di parere, si registra una crescita continua dei ricorsi (i ricorsi sono stati 603 nel 2010, in forte aumento rispetto ai 479 nel 2009 e ai 426 del 2008). Ciò a conferma delle rilevanti funzioni *giustiziali* svolte dalla Commissione per dirimere preventivamente i contrasti e le controversie tra cittadini e pubblica amministrazione, con un crescente connesso effetto deflattivo sul contenzioso giurisdizionale in materia d'accesso. Il rimedio amministrativo del ricorso alla Commissione è divenuto - anche grazie all'introduzione della possibilità di presentare i ricorsi a mezzo PEC - uno strumento diffusamente conosciuto ed utilizzato dai cittadini per un efficace tutela del diritto d'accesso ai documenti.

Figura 2: attività della Commissione dal 2006 al 2010

5. I ricorsi dinanzi alla Commissione

5.1. La procedura

In caso di diniego espresso o tacito (parziale o totale), o differimento dell'accesso, i cittadini possono, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta di accesso, presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

La procedura è disciplinata, oltre che dal citato articolo 25, dagli articoli 11 e 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

Il ricorso alla Commissione per l'accesso è completamente gratuito e non richiede particolari formalismi. Può proporlo l'interessato all'accesso avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed anche il controinteressato all'accesso avverso le determinazioni che consentono l'accesso. I ricorsi possono essere trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi o anche a mezzo fax o per via telematica, inviandolo all'indirizzo di P.E.C. della Commissione. Nel 2010, si è verificato un fortissimo incremento dell'utilizzo di tale mezzo da parte dei cittadini.


Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni (art. 12, c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Nel termine di 30 giorni dalla presentazione, la Commissione deve decidere il ricorso.

Scaduti i termini senza una pronuncia della Commissione, il ricorso si intende respinto. Al riguardo, si segnalala che la Commissione si è sempre pronunciata espressamente, nei termini, su tutti i ricorsi presentati e che mai si è formato il silenzio- rigetto per inutile decorso del tempo. La Commissione, nonostante il cospicuo aumento dei numero dei ricorsi presentati, (evidenziato nella **Figura 2**) anche nell'anno 2010 è riuscita a decidere tempestivamente tutti i ricorsi. Per raggiungere tale obiettivo le sedute sono state convocate a non più di tre settimane di distanza l'una dall'altra. L'informatizzazione e la dematerializzazione dei lavori della Commissione, attraverso la creazione del fascicolo elettronico avviata nel 2009 e completata

dalla Struttura di supporto nel 2010, hanno reso più agili e spediti i lavori della Commissione, consentendo di raggiungere dei livelli sempre maggiori di efficienza e produttività.

Inoltre, la pubblicazione delle decisioni e dei pareri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituisce un efficace strumento per diffondere il principio di trasparenza tra le amministrazioni e i cittadini. Le decisioni e i pareri, infatti, non soltanto costituiscono oggetto di pubblicazioni specifiche, ma sono consultabili sul sito web: (<http://www.commissioneaccesso.it>). L'esito dei ricorsi nel 2008, nel 2009 e 2010 è stato messo a confronto nella **Figura 3**.

Figura 3: esito dei ricorsi nel 2008, nel 2009 e nel 2010



Come si può osservare, l'andamento delle decisioni è abbastanza costante nei tre anni considerati. Si può notare che nel 2008 e nel 2009, il totale dei ricorsi inammissibili è sostanzialmente coincidente, mentre si osserva un incremento dell'inammissibilità nel 2010, dovuto sostanzialmente al notevole innalzamento del totale dei ricorsi decisi. Si osserva, inoltre, un aumento – sempre tendenzialmente proporzionale all'aumento dei ricorsi decisi – delle dichiarazioni di improcedibilità per cessazione della materia del contendere. Deve osservarsi al riguardo che ciò denota la crescente propensione delle amministrazioni resistenti a concedere l'accesso agli atti in pendenza del ricorso alla Commissione per l'accesso. Il fatto che le amministrazioni consentano l'accesso nelle more della decisione del ricorso può essere interpretato come un indicatore del livello di *moral suasion* esercitata dalla

Commissione nei confronti delle amministrazioni resistenti, incentivate a consentire l'accesso. Ciò realizza, di fatto, un positivo effetto di immediata tutela sostanziale del diritto d'accesso, già nella fase prodromica del procedimento innanzi alla Commissione stessa. Inoltre, si evidenzia una sostanziale diminuzione dei ricorsi sospesi nel 2010, rispetto a quanto osservato negli anni 2008-2009. Considerato il fatto che la sospensione deriva da una pluralità di situazioni che richiedono un'integrazione di istruttoria (ad esempio vi sono comprese le richieste di notifica ai controinteressati da parte dell'amministrazione resistente o la richiesta di elementi integrativi a carico del ricorrente, quali l'allegazione della richiesta d'accesso o chiarimenti a carico della parte resistente) si può ipotizzare che all'aumentare del numero di ricorsi corrisponda una sempre migliore e più diffusa conoscenza delle regole procedurali da parte, sia dei cittadini che delle amministrazioni. Infine, si osserva una riduzione dei ricorsi accolti parzialmente ed un corrispondente aumento dei ricorsi accolti e di quelli respinti.

La **Figura 4** mostra nel dettaglio l'esito dei ricorsi nell'anno 2010.




Figura 4: esito dei ricorsi nel 2010

La quota dei ricorsi dichiarati improcedibile, per cessata materia del contendere aumenta costantemente in proporzionalmente al numero dei ricorsi trattati ed è pari al 9%. È in netto aumento la percentuale dei ricorsi

respinti pari al 16%, contro il 13% dello scorso anno. I ricorsi sospesi, per incombenze istruttorie (nei quali sono ricompresi anche quelli sospesi per notifica ai controinteressati non conoscibili dal ricorrente) sono invece in diminuzione e si attestano al 4%.

Nel 2010, i ricorsi accolti sono il 30% cui va aggiunto il 4% dei ricorsi accolti solo parzialmente. Risulta, grosso modo, corrispondente allo scorso anno la quota di ricorsi dichiarati inammissibili (che comprende la varietà delle fattispecie che possono concludersi con l'inammissibilità: ad esempio l'incompetenza, la mancata notifica ai controinteressati, la mancata allegazione del provvedimento impugnato, la carenza assoluta di prospettazione della vicenda oggetto di gravame, ecc) e in cui, per semplicità, sono stati ricompresi anche quelli dichiarati irricevibili per tardività, pari al 39%.

5.2. I Controinteressati

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.P.r. 12 aprile 2006, n. 184, il ricorso alla Commissione per l'accesso deve essere notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3 dello stesso d.P.r. n. 184/06.

In particolare, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del citato d.P.r. 184/06, al ricorso devono essere allegate, a pena di inammissibilità, le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta d'accesso o, comunque, individuabili da parte del ricorrente.

In forza delle disposizioni sopra citate, l'orientamento ormai consolidato della Commissione per l'accesso è quello di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in carenza di allegazione della prova dell'avvenuta notifica ai controinteressati, che non siano stati già individuati con le modalità di cui al citato art. 3 del d.P.r. n. 184 del 2006, ma che siano comunque individuabili dalla documentazione alla quale si chiede di accedere, a prescindere dalla loro individuazione (e comunicazione) in sede amministrativa.

Se il controinteressato era individuabile già al momento della presentazione della domanda di accesso, l'amministrazione era comunque obbligata a comunicarla al medesimo (art. 3, d.P.R. n. 184 del 2006); se il controinteressato, pur individuabile in questa fase, non è stato destinatario di alcuna comunicazione, per inottemperanza dell'amministrazione, non può imputarsi al ricorrente l'omessa notifica del ricorso al controinteressato, che era già individuabile nella fase amministrativa e al quale era l'amministrazione obbligata a comunicargli l'avvio di un procedimento per l'accesso ai


documenti amministrativi, purché non sia lo stesso individuabile da parte del ricorrente.

5.3. I ricorsi alla Commissione e le amministrazioni resistenti

Anche nell'anno 2010, i ricorsi presentati alla Commissione sono rivolti avverso i dinieghi d'accesso (espressi o taciti) di tutte le amministrazioni, ancorché la Commissione abbia una competenza limitata ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 alle sole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.


Nella **figura 5** sono riportate in maniera particolareggiata tutte le amministrazioni contro le quali i cittadini hanno rivolto ricorso, indipendentemente dalla competenza della Commissione.

Figura 5: amministrazioni resistenti rispetto al totale dei ricorsi



Esaminando il grafico si nota che le amministrazioni nei cui confronti sono presenti il maggior numero di ricorsi sono, nell'ordine, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con 107 ricorsi il Ministero della Difesa con 102 ricorsi e il Ministero dell'interno con 75. Seguono il Ministero dell'economia e delle finanze con 31 ricorsi, il Ministero del lavoro con 24 ricorsi e il Ministero della giustizia e degli esteri a pari merito con 22 ricorsi cadauno.

Figura 6 Percentuale di ricorsi per amministrazione



Come si evince dalla figura 6, nel 2010 per il Ministero dell'Istruzione la percentuale di ricorsi è del 17,7%, in netta diminuzione rispetto all'anno 2009 (20%). Questo dato comprende le scuole, le università, gli uffici scolastici regionali e provinciali, le università e ad esso potrebbe essere aggiunto anche lo 0,33% dei ricorsi rivolti contro gli enti di ricerca.

Risulta lievemente aumentata la percentuale di ricorsi nei confronti del Ministero della Difesa (che passa al 16,83% rispetto al 16% del 2009).

Diminuiscono percentualmente anche i ricorsi nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze che passano al 5,12%, rispetto al 12% del 2009.

Un aumento considerevole si registra nei ricorsi rivolti contro il Ministero dell'Interno (12,38% rispetto al 9% del 2009).